



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Accordo per la definizione dei criteri relativi all'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali per l'attività svolta nell'anno 2022

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 nonché il CCNL per il biennio economico 2004-2005 tutti relativi al personale Dirigente dell'Area I - ora Funzioni Centrali - sottoscritti il 21 aprile 2006;

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 nonché il CCNL per il biennio economico 2008-2009 relativi al personale Dirigente dell'Area I - ora Funzioni Centrali - entrambi sottoscritti il 12 febbraio 2010;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica, sottoscritto il 9 marzo 2020;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, sottoscritto il 16 novembre 2023;

VISTA la graduazione delle posizioni funzionali del personale dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno, recata dai DD.MM. 31 luglio 2013 e 13 novembre 2020;

VISTI altresì i D.D.M.M. 24 dicembre 2012, 5 agosto 2014, 21 luglio 2016 e 23 luglio 2020 con i quali sono stati individuati i posti di funzione dirigenziale non generale riservati ai dirigenti di seconda fascia dell'Area 1, oggi Funzioni Centrali;

VISTO il D.M. 28666 del 18/05/2022, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 25/05/2022, con il n. 2881, con il quale, per i dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione civile dell'Interno, è stato determinato il valore economico attribuito, a decorrere dall'anno 2021, alla retribuzione di posizione parte variabile;

VISTO l'art. 7, commi 31-ter e segg. del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 10, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha disposto la soppressione della Scuola Superiore per la



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e la successione alla Scuola stessa del Ministero dell'Interno, con conseguente trasferimento delle risorse umane e strumentali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2012 con il quale è stato disposto l'effettivo trasferimento delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, al Ministero dell'Interno;

VISTO il successivo D.M. 21 dicembre 2012 con il quale è stato disposto il provvisorio inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, quali dirigenti di II fascia, del personale dirigenziale in servizio, a tempo indeterminato, presso le sopresse strutture;

VISTO il decreto n. 2752 del 22 gennaio 2013 del Presidente dell'Unità di Missione incaricata di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alle sopresse AGES e SSPAL, con il quale è stata definita l'organizzazione provvisoria di entrambi i citati enti;

VISTO l'art. 19, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74 che dispone che le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dalle soprarichiamate strutture sopresse, confluite nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale del Ministero dell'Interno, possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale delle Amministrazioni sopresse prevedendo altresì che, in caso di riduzione del personale delle predette Amministrazioni sopresse, le risorse confluiscono, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 24515 del 26 gennaio 2024, con il quale è stato rappresentato che, in forza del sopracitato art. 19, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74, si rende necessario superare il regime di separatezza dei fondi in discorso e procedere pertanto alla riunificazione dei fondi ed alla relativa contrattazione integrativa in forma unitaria, comprendente anche il personale dirigenziale proveniente dalle sopresse ex AGES ed ex SSPAL, salva la possibilità di prevedere, nell'ambito di essa, criteri e misure specifiche per il personale dirigenziale proveniente dai citati organismi soppressi;

DATO ATTO che con la sottoscrizione, in data 20 maggio 2024, dell'accordo relativo all'anno 2021, il cennato parere è stato definitivamente recepito, dandosi corso all'unificazione dei fondi e alla relativa contrattazione integrativa in forma unitaria;

VISTO il provvedimento della Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie in data 26/09/2024, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 17/10/2024, al n. 7510, con il quale è stato determinato, per l'anno 2022, in € 14.962.678,84, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, l'ammontare del Fondo unificato per il finanziamento della retribuzione di



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali così come evidenziato nell'**Allegato 1** alla presente ipotesi di accordo;

VISTA l'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri relativi all'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali per l'attività svolta nell'anno 2022, sottoscritta in data 17 dicembre 2024;

DATO ATTO che le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ammontano ad € 14.962.678,84 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, così come evidenziato nell'Allegato 2;

VISTI i decreti e relativi contratti individuali di lavoro dei dirigenti dell'area funzioni centrali in servizio, nell'anno 2022, presso le sopresse Ages e SSPAL, con i quali, per ciascuno di essi, in relazione alla posizione funzionale attribuita, viene definita la connessa fascia retributiva con le relative misure del valore economico attribuito alla parte variabile della retribuzione di posizione;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico ha precisato, con nota n. prot. 272010 del 26/10/2021, che le risorse versate dall'Autorità di Gestione responsabile del Piano di Azione e Coesione sono assegnate alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione;

VISTA la nota prot. n. 2898 in data 13/11/2024, con la quale la citata Autorità di Gestione, quale centro di responsabilità, alla luce delle precisazioni fornite dagli organi di controllo, ha individuato i dirigenti assegnati a quel centro di responsabilità, beneficiari dei compensi, che nell'anno 2022 hanno prestato servizio presso la stessa Autorità in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale, raggiungendo in modo pieno i puntuali obiettivi;

CONSIDERATO che con la stessa nota l'Autorità di Gestione ha ritenuto di proporre l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato per partecipazione alle attività del citato Programma secondo la parametrizzazione in essa indicata, collegata agli incarichi ricoperti, rapportata al valore 100 assegnato all'Autorità di Gestione;

VISTO l'art. 26 del precitato CCNL per il triennio 2019-2021, che disciplina la reggenza dell'ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

CONSIDERATO l'esame delle relazioni redatte dai dirigenti stessi e delle correlate schede di valutazione;

VISTA la nota di certificazione prot. 2826 del 24/01/2025 dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno;

VISTA la nota prot. n. 47922 del 10/03/2025 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, nr. DFP-0018616-P del 10/03/2025, con la quale è stato espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo;

CONCORDANO

Art. 1

1. Ai dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali, destinatari del presente accordo, in servizio nell'anno 2022, è destinata una retribuzione collegata ai risultati conseguiti e al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno.

2. Gli importi della retribuzione di risultato – indicati nel **Prospetto A** allegato al presente accordo – sono determinati in esito alla valutazione conseguita nelle schede di valutazione riferite all'anno 2022, e sulla base dei criteri indicati nella seguente tabella:

VALUTAZIONE FINALE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
ECCELLENTE	100%
OTTIMO	90%
ADEGUATO	70%
NON ADEGUATO	0%

3. Ad una quota fino al 36% dei dirigenti soggetti alla valutazione della performance è attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato, pari al 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.

Qualora i dirigenti con valutazione pari a 100 superino la predetta percentuale, si terrà conto, in ordine prioritario:



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

- a) della maggiore complessità delle funzioni attribuite, come risultante dal DM 13 novembre 2020 di graduazione dei posti di funzione di cui al DM 23 luglio 2020, espletate per almeno sei mesi nell'anno 2022;
- b) della migliore media delle valutazioni dell'ultimo triennio (2019-2022);
- c) della migliore media delle valutazioni degli ultimi cinque anni (2018-2022).

Art. 2

Le risorse confluite nel Fondo unificato di cui all'allegato 1, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. L. 22.04.2023, n. 44, convertito in legge 21.06.2023, n. 74, al netto di quelle utilizzate per la retribuzione di posizione, sono destinate alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale delle sopresse Ex Ages ed Ex Sspal, come da **prospetto B** redatto in relazione alle posizioni funzionali rivestite e alla graduazione in fasce retributive individuate dai provvedimenti e contratti in premessa richiamati. Gli importi della retribuzione di risultato sono determinati in esito alla valutazione conseguita nelle schede di valutazione riferite all'anno 2022 sulla base dei criteri indicati nella tabella di cui all'art.1, comma 2, del presente accordo. La maggiorazione di risultato di cui all'art. 1, comma 3, è comunque determinata nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 del CCNL 2019-2021.

Art. 3

1. Ai dirigenti ai quali, nell'anno 2022, sia stato conferito un incarico di reggenza è attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato e sulla base di quanto indicato nel **Prospetto C**, un importo stabilito nella misura del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico attribuito in reggenza, determinata in relazione alla valutazione conseguita.

2. Qualora al medesimo dirigente siano stati conferiti più incarichi di reggenza, la maggiorazione sarà, comunque, una sola e per il relativo calcolo si farà riferimento all'ufficio di fascia più elevata tra quelli di cui si è reggenti.

Art. 4

1. Ai dirigenti che hanno svolto incarichi i cui compensi risultano versati da terzi in conto entrate, secondo il principio dell'omnicomprensività, è attribuita, una quota degli stessi nella misura del 66% di quanto versato, al netto degli oneri a carico dello Stato.

2. Le risorse che affluiscono al Fondo ai sensi del comma 1, nella misura del 34%, saranno distribuite a tutto il personale dirigente.

Art. 5

1 In via sperimentale, in occasione della procedura di affidamento degli incarichi dirigenziali in applicazione del decreto ministeriale 23 luglio 2020 di individuazione dei posti di



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

funzione dell'Amministrazione civile dell'interno riservati ai dirigenti di seconda fascia dell'Area funzioni centrali e secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area funzioni centrali sottoscritto in data 9 marzo 2020, il 5 per cento delle risorse complessivamente destinate a finanziare la retribuzione di risultato è finalizzato a finanziare l'incentivo economico alla mobilità territoriale da corrispondere a favore dei predetti dirigenti, secondo quanto definito nella dichiarazione congiunta del 12 marzo 2021.

2. L'incentivo sarà riconosciuto, previa istanza, a favore dei dirigenti di seconda fascia che, a seguito della predetta procedura di affidamento degli incarichi espletata ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2003 e successive modifiche e integrazioni, sono trasferiti presso altra sede di servizio collocata in una provincia diversa da quella ove prestano servizio - nonostante quest'ultima sia stata indicata in via prioritaria nell'ordine di preferenza da esprimere secondo le modalità di cui al predetto decreto ministeriale - e comunque diversa dalla propria provincia di residenza.

3. L'incentivo sarà corrisposto nei seguenti importi lordi annui:

- €10.000,00 per distanze, dalla residenza alla nuova sede di servizio, superiori a 400 Km;
- € 8.000,00 per distanze, dalla residenza alla nuova sede di servizio, comprese da 200 Km e fino a 399,999 Km;
- € 7.000,00 per distanze, dalla residenza alla nuova sede di servizio, comprese da 100 Km e fino a 199,999 Km.

4. L'incentivo alla mobilità, che potrà essere erogato una volta definite le risorse destinate alla retribuzione di risultato per l'anno 2022, sarà corrisposto per tutta la durata dell'incarico conferito a seguito della predetta procedura di affidamento.

5. Qualora lo stanziamento previsto per finanziare l'incentivo economico alla mobilità territoriale non sia sufficiente in relazione alle istanze pervenute, gli importi annui sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso, invece, lo stanziamento risulti eccedente rispetto al reale fabbisogno, la quota residua sarà destinata ad incrementare la retribuzione di risultato.

Art. 6

1. Ai sensi dell'articolo 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area funzioni centrali sottoscritto in data 9 marzo 2020 e secondo quanto definito nella dichiarazione congiunta del 12 marzo 2021, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 51 del predetto CCNL è destinata a finanziare l'onere relativo al differenziale della retribuzione di posizione da riconoscere a favore dei dirigenti di seconda fascia ai quali, nonostante l'opzione espressa per posti di funzione di pari fascia, venga attribuito un posto di funzione con retribuzione di posizione inferiore rispetto a quella connessa al precedente incarico oggetto di revoca a seguito del processo di riorganizzazione dei posti di funzione dei dirigenti di seconda fascia di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2020.

2. Il differenziale della retribuzione di posizione sarà riconosciuto nella misura del 100% a favore dei dirigenti di seconda fascia il cui incarico, oggetto di revoca, sia in corso e non sottoposto a proroga.

3. Detto differenziale sarà corrisposto ai dirigenti interessati secondo le scadenze temporali e nella misura di cui al comma 3 del citato articolo 54 del Contratto collettivo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

nazionale di lavoro dell'Area funzioni centrali sottoscritto in data 9 marzo 2020.

Art. 7

La somma di € 80.400,06 (al lordo degli oneri a carico dello Stato), pari alle risorse provenienti dai Fondi di rotazione per le politiche di coesione assegnate per la realizzazione del Piano Azione Coesione “Programma Nazionale Servizi di Cura per l’Infanzia e gli Anziani non autosufficienti” (PAC), è ripartita fra i dirigenti di seconda fascia dell’Area Funzioni Centrali - in servizio presso l’Autorità di Gestione del suddetto PAC nell’anno 2022, come da comunicazione dell’Autorità di Gestione citata in premessa, che hanno prestato servizio presso la stessa Autorità in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale, attraverso l’attribuzione, ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 449/1997, di una maggiorazione della retribuzione di risultato correlata all’incarico ricoperto, le cui misure e parametri sono indicati nel **Prospetto D**.

Art. 8

L’onere relativo alla presente ipotesi di accordo è rappresentato nella tabella illustrativa di cui all’**Allegato 2**.

Art. 9

Le eventuali ulteriori risorse che dovessero confluire nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia dell’Area Funzioni Centrali per l’anno 2022 nonché le risorse accantonate per le finalità di cui all’Allegato 2, lett. *f*), ove non utilizzate, sono impiegate per incrementare la retribuzione di risultato secondo le modalità stabilite con la presente ipotesi di accordo.

Per l’Amministrazione

p. IL CAPO DIPARTIMENTO

Il Vice Capo Dipartimento Vicario
Bellantoni

Il Vice Capo Dipartimento
Iorio

Per le OO.SS.

CGIL/FP

CISL/FP

UIL/PA

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

DIRSTAT

UNADIS

CIDA/FUNZIONI CENTRALI

FLEPAR

ANMI-FEMEPA